

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"RIFIUTI ZERO"**



Articolo 1

E' costituita l'Associazione con la denominazione "Comunità Verso Rifiuti Zero"

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Comune di Capannori (LU), piazza Aldo Moro, 1. Il Comitato di Gestione, con delibera del medesimo, potrà stabilire nuove sedi, od uffici di rappresentanza.

Articolo 3

- L'associazione si propone quindi di svolgere le seguenti attività:
Promuovere attività mirate alla tutela del territorio, alla riduzione dei rifiuti, all'utilizzo delle energie rinnovabili, all'abbattimento della produzione di plastica, all'edilizia sostenibile e alla valorizzazione della filiera corta;
- Operare nel campo della assistenza, della formazione, della promozione e della valorizzazione della cultura della strategia Rifiuti Zero così come definita dalla carta internazionale di Napoli della Zero Waste International Alliance:
 1. assistenza alle Amministrazioni Comunali che hanno aderito, e che aderiranno, alla Strategia Rifiuti Zero per affrontare la questione del ciclo dei rifiuti;
 2. la promozione di campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle buone pratiche, in ambito di rifiuti e energie rinnovabili, che sono già adottate dai Comuni associati o che sono realtà in altre città del Mondo;
 3. La valorizzazione delle esperienze virtuose promosse dai Comuni associati e la creazione di una rete per lo scambio di informazioni fra Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati, perché la strategia Rifiuti Zero divenga patrimonio condiviso nelle scelte, a monte, del processo produttivo con lo scopo di coinvolgere la responsabilità estesa del produttore;
 4. la più ampia sensibilizzazione sui temi della fragilità territoriale e ambientale, dell'ecosistema e dell'importanza dei piccoli gesti che, ogni giorno, l'essere umano può compiere per garantire un futuro sostenibile alle generazioni future;
 5. il contributo alla formazione culturale di comunità che vedono nel bene comune "ambiente" il punto di riferimento principale per contribuire a innalzare la qualità della vita di tutti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

L'associazione potrà svolgere direttamente le suddette attività oppure potrà collaborare ed avvalersi di altri Istituti, enti, associazioni con finalità analoghe.

Articolo 4

La durata dell'Associazione è illimitata.

ASSOCIATI

Articolo 5

Possono aderire all'Associazione amministrazioni, organizzazioni, associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni che nel loro statuto o attraverso atto formale approvato dai loro organi preposti prevedano espressamente l'adesione alla strategia rifiuti zero, così come codificata dalla Zero Waste International Alliance.

Acquistano la qualità di associato coloro la cui domanda di ammissione venga accettata dal Comitato di Gestione e che versino, all'atto dell'ammissione, la rata di quota associativa annuale stabilita del Comitato di gestione.

Il Comitato di Gestione deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione; l'eventuale diniego di ammissione deve essere motivato.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota sociale.

Le quote versate all'Associazione non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea, salva la facoltà di recesso di cui appresso.

Gli associati hanno tutti uguale diritto e doveri.

Articolo 6

Gli associati hanno diritto:

- ◆ a frequentare i locali dell'Associazione ed a consultare i libri sociali;
- ◆ ad essere informati sulle iniziative dell'Associazione ed a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Articolo 7

Gli associati sono tenuti:

- ◆ ad osservare l'atto Costitutivo e lo statuto;
- ◆ ad osservare le delibere legalmente prese dall'Assemblea e dal Comitato di gestione;
- ◆ a contribuire effettivamente alle finalità dell'Associazione.

Articolo 8

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato di Gestione ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Possono essere esclusi gli associati che:

- (a) svolgono attività in contrasto con le finalità dell'Associazione;
- (b) contravvengono ai doveri stabiliti nell'atto costitutivo e nello statuto;
- (c) non osservano le delibere legalmente prese dall'Assemblea e dal Comitato di Gestione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, sentito il parere del Comitato di Gestione e

comunicata all'interessato con lettere raccomandata.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Sia la qualità di associato che la quota o contributo associativo non sono trasmissibili né per atto tra vivi né per successione a causa di morte e non sono rivalutabili.

ORGANI

Articolo 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Presidente del Comitato di Gestione;
- d) il Comitato Scientifico.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

Articolo 10

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di voto, qualunque sia il valore della quota.

Ogni associato ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, comprese quelle inerenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea, in particolare:

- 1) approva il bilancio predisposto dal Comitato di Gestione, sentito il parere del Consiglio dei Revisori (se eletto);
- 2) nomina i componenti del Comitato di Gestione, determinandone l'eventuale compensi;
- 3) delibera sull'esclusione degli associati;
- 4) emana le direttive generali per il perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- 5) modifica l'atto costitutivo e lo statuto;
- 6) approva l'eventuale regolamento predisposto dal Comitato di Gestione;
- 7) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- 8) delibera su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto o ad essa sottoposto dal Comitato di Gestione.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, e quando sia necessaria o

sia richiesta dal Comitato di Gestione o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Comitato di Gestione mediante avviso scritto da affiggersi nella sede sociale e da affiggersi sui luoghi di lavoro almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione purché entro il territorio nazionale.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Comitato di Gestione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi da persona designata dall'Assemblea stessa.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un segretario.

Articolo 13

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato non può essere portatore di più di dieci deleghe.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 14

In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci ed è deliberata validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la validità prescinde dai presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre in ogni caso la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

L'Associazione è amministrata da un Comitato di Gestione composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea anche fra non soci. I componenti del Comitato di Gestione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

BOZZA
documento in lavorazione
non adattare

Articolo 16

Il Comitato di Gestione nomina tra i suoi membri un Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea.

Articolo 17

Il Comitato di Gestione si riunisce presso la sede dell'Associazione o anche altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia data richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota sociale.

Il Comitato è convocato dal Presidente mediante avviso in qualunque forma inviato purché pervenga a ciascun Consigliere almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o in sua mancanza dal consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 18

Il Comitato di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare il Comitato:

- (a) predispone il bilancio da sottoporsi all'Assemblea;
- (b) dà il proprio parere per l'esclusione degli associati;
- (c) determina annualmente le quote associative;
- (d) attua le direttive impartite dall'Assemblea ed adotta tutte le iniziative che ritiene utili per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- (e) amministra il patrimonio dell'Associazione per l'attuazione degli scopi di quest'ultima;
- (f) predispone l'eventuale regolamento relativo all'organizzazione interna dell'Associazione, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea;
- (g) nomina il Presidente dell'Associazione, fissandone il contratto economico, nonché funzioni e responsabilità, nomina dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Il Comitato di Gestione può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di Amministratore Delegato determinandone i poteri.

Articolo 19

La rappresentanza dell'Associazione spetta anche agli Amministratori Delegati, eventualmente nominati, nei limiti delle rispettive deleghe.

Articolo 20

Agli amministratori può essere attribuito un compenso nonché un'indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti previsti dall'articolo 10, comma 6° del D. Leg. n.460/97.

PRESIDENTE

Articolo 21

Il Presidente del Comitato di Gestione è eletto dal Comitato di Gestione in seno ai suoi componenti nella prima riunione conseguente al suo insediamento.

Al Presidente del Comitato di Gestione compete la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente può esercitare, nei casi di necessità ed urgenza, i poteri del Comitato, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso nella successiva riunione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato di Gestione. Dà esecuzione e sovrintende alla esecuzione delle delibere degli organi medesimi.

Gli competono i poteri e le facoltà di ordinaria gestione ed amministrazione dell'Associazione.

COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 22

L'Associazione si dota di un Comitato Scientifico formato da 5-7 membri allo scopo di vigilare ed implementare l'operatività delle comunità rifiuti zero, di includere nuovi comuni che abbiano adottato la delibera rifiuti zero verificandone la rispondenza agli obiettivi definiti nelle modalità di cui sopra. Il parere in merito del comitato scientifico è consultivo ma obbligatorio. Alle riunioni del comitato scientifico è invitato permanente il Presidente dell'Associazione o suo delegato.

Possono essere membri del Comitato Scientifico personalità di provata competenza nella applicazione dei 10 passi verso rifiuti zero e comunque facenti parte degli Osservatori Rifiuti Zero approvati con le specifiche delibere Rifiuti Zero. Il Comitato Scientifico viene nominato dall'assemblea ed è dotato di un Presidente individuato dal Comitato di Gestione e di un Coordinatore.

PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Articolo 23


Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili e dai valori di qualunque specie che a qualsiasi titolo pervengono all'Associazione;
2. da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti;
3. dagli avanzi netti di gestione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- I. dalle quote associative;

-



- II.
- III.
- IV. dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- V. dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- VI. dalle donazioni ed elargizioni di enti e persone fisiche.

BOZZA
documento in lavorazione
non diffondere

Articolo 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Gestione predispone il bilancio annuale.

Il bilancio unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori (se nominato), è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e può essere consultato da ogni associato nonché da chiunque altro ne faccia motivata richiesta.

L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio con le maggioranze previste dal primo comma dell'articolo 14 del presente statuto.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o, ad enti non commerciali similari.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25

Oltre ai libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione possono essere esaminati da chiunque, degli iscritti, ne faccia motivata richiesta.

SCIoglimento

Articolo 26

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti non commerciali od a fini di pubblica utilità.

REGOLAMENTO

Articolo 27

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione può essere disciplinato da un Regolamento, da compilarsi dal Comitato di Gestione e da approvarsi dall'Assemblea.

RINVIO

Articolo 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni de Codice Civile e delle altre vigenti in materia.

BOZZA
documento in lavorazione
non diffondere